

II. — COMUNICAZIONI E RELAZIONI

Criminali, giudici e tribunali etiopici

note del socio, dott. LINCOLN DE CASTR

(con 12 illustrazioni)

In Abissinia vi sono leggi, e in questo l'Etiopia non si distingue dagli altri paesi: le hanno persino i selvaggi con i loro *tabù* e i loro *totem*, sorta di divieto sull'uso di certi cibi e di certi oggetti, che ha la sua ragione d'essere nell'intento di non disperdere o sprecare cose che tra certe tribù sono rare a procurarsi, e nello stesso tempo troppo utili alla comunità, la quale, per conservare il diritto, adopra una forma di venerazione verso un'oggetto specificato e a lei utile; ed è così che il *tabù* è il divieto, e il *totem* la venerazione di cosa che spesse volte è graficamente rappresentata come simbolo della tribù, che viene tramandato di generazione in generazione, e che ci ricorda perfettamente l'origine dell'impresa o blasone familiare, ingentilitosi nella forma e nel significato nell'evoluzione dei tempi e dei costumi. Come già ebbi a notare, in un altro mio scritto (1), gli Abissini hanno una somigliantissima parola, *tabik*, per significare cosa proibita per legge o per consuetudinario consentimento. La legge, fatta dagli uomini, germogliò dal diritto di esistenza e di conservazione sociale, onde risente del carattere degli uomini e dei gruppi che li comprendono; non potremo quindi pretendere di trovare in popoli meno evoluti e meno squisitamente impressionabili dei nostri ipereste-

(1) *Analogie e divergenze etnografiche*. Bollettino della Società Africana d'Italia. Napoli. Anno XXVI, fasc. X, XI e XII, 1907,

sici latini, quella mitigazione di sentimentalismo e di pietà che dovrebbe attenuare la vendetta penale, la quale diventa appunto inesorabile e crudele, dove, a sgomento delle masse, si dà alla giustizia una ispirazione superna e incontrollabile.

In Abissinia, vigono in certe regioni leggi consuetudinarie, alcune tramandate ed altre scritte, come quella dei Loggo-Sarda, illustrata dal Conti Rossini, e il *Faws Manfasawi*, codice religioso, poco in uso, di un Michele vescovo; il *Mashafa Berhan* di Zarea Yakob, codice ecclesiastico compendiato dal Dillmann, e il *Serata Manghest*, sorta di *Notitia dignitatum*, riguardante cose attinenti la Corte dei Re (1).

Il codice più conosciuto, ed ancor oggi messo in uso, è il *Fetha-Negast*, o Legge dei Re, egregiamente tradotto in italiano dal prof. Ignazio Guidi, e che è un monocanone religioso e civile, d'origine araba, ma ispirato da quello dei quattro libri dei Re, dei Canonici degli Imperatori, sulle sentenze del Concilio di Nicea, e scritti alla corte di Costantino; nonchè dai Libri del Nuovo e Vecchio Testamento. Il codice, che ebbe una grande voga in Egitto, fu introdotto in Abissinia verso il XVI secolo dell'Era volgare, sotto il regno forse di Sarsa Denghel, forse sotto quello di Socinios, oppure di Johannes I, e fu tradotto in lingua *ghez* da un prete Abramo o da Pietro Abda Said, o forse da entrambi. Rimanderò il lettore che volesse averne più intima notizia, alla traduzione del Guidi, edita per cura dell'Istituto Orientale di Napoli, o più brevemente al mio compendio con commenti, di prossima pubblicazione. Per ora basti il dire che questo codice, quantunque si vociferi di volerlo modificare, rude ed elementare qual'è si applica ancora assai bene ai moderni Etiopi, i quali se nella maggioranza non lo hanno compulsato, nè potuto leggere per il loro analfabetismo, lo conoscono, senza saperlo, per lunga tradizione.

Come in tutte le leggi primitive, impera la legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente; il prezzo del sangue alla famiglia dell'ucciso da parte dell'aggressore; e la pena ispirata dal concetto della divina vendetta, più che da quello della difesa sociale o ancor meno dalla profilassi del delitto.

(1) CONTI ROSSINI CARLO. *I Loggo e la Legge dei Loggo Sarda*. Giornale della Società Asiatica Italiana. Firenze, 1904. Vol. XVII.

Dal Vecchio Testamento vengon tratti i precetti d'igiene sociale intesi nelle forme rituali speciali per ciascun sesso, per i matrimoni e per la prole: dal Nuovo Testamento i precetti spirituali del Cristianesimo, che principalmente emergono nella prima parte, religiosa, del monocanone. Nella parte civile, l'opera dei traduttori e volgarizzatori etiopici evidentemente dovette di-



FIG. 1ª. — Una imputata, schiava sciangalla, legata alla stessa catena con la sua accusatrice.

rigersi ad adattare il codice arabo alle consuetudini civili etiopiche.

Ma con tutte le sue lacune, il *Fetha-Negast*, come dissi, ha il grande vantaggio di essere chiaro, facilmente applicabile, e perciò breve la procedura, rapida la pena, senza dar tempo alla pietà e all'oblio del reato, nè, e questo è importante dove da pochi anni non esiste che una sola e piccola prigione, alla lunga, incomoda e costosa detenzione dell'imputato.

Pochi anni fa non esistevano prigioni in Abissinia. I prigio-

nieri politici venivano affidati a qualche capo importante e relegati sull'altopiano inaccessibile di una montagna o *amba*, o in un'isoletta di qualche lago, e se si temeva la fuga, una provvida catena legava per il polso il detenuto, e il suo guardiano o *corregnà*. Quest'usanza è d'altronde in vigore ancor oggi per gli imputati comuni: anzi non è raro veder passare per le vie l'accusato compagno di catena al proprio accusatore, o di chi per esso. Qui diamo un esempio nella fotografia delle due donne incatenate, di cui la più scimmiesca è una schiava sciangalla dell'accusatrice, obbligata dal giudice, in attesa del giudizio, a tenersi in casa e a mantenere la propria rivale che in un accesso di gelosia coniugale le aveva dato un potente morso al braccio da renderla malata per parecchi giorni. A proposito di morsicature più o meno rabide ma sempre d'origine coniugale, ebbi in questi ultimi tempi al mio ambulatorio una vera epidemia.

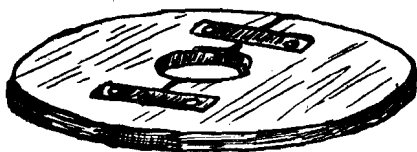


FIG. 2ª — Il « mancòr ».

Ma oltre la catena, fu in uso, ed ora sta cadendo in disuso, un altro arnese che più che servire ad imprigionare

l'imputato, fu un vero strumento di tortura; esso è il così detto *mancòr*, che è di due forme. La prima, che fu assai comune ai tempi di Teodoro, era una grossa e pesante tavola circolare, con una apertura circolare nel mezzo, nella quale, aprendosi in due parti, veniva adattato il collo del paziente, che poi serrato e inchiodato in quella guisa di *garota*, o meglio di *ganga* cinese, era spesso condannato a morirvi immobile, di fame e di sete. Il Massaia che vide a suoi tempi vari di quegli infelici, li descrisse facendone un quadro veramente raccapricciante (1).

L'altra forma di *mancòr*, raramente usata oggidì, è un lungo e robusto trave di legno, che per un capo termina a forca, che si applica al collo del condannato, assicurandolo con una traversa di legno posteriore, mentre l'altro capo, destinato a cadere per terra col suo peso, anteriormente alla persona del disgraziato, lo obbliga ad avere impacciata l'andatura in avanti, rendendogli

(1) *In Abissinia e fra i Galla*. Dalle memorie del Cardinale MASSAIA. Tip. Arianì, Firenze. 1895.

necessario, per spostarsi, di camminare a ritroso. Nella notte il barbaro arnese viene fissato per un anello di ferro ad un piuolo conficcato al suolo, cosicchè il prigioniero per riposare non ha altro modo che di star seduto. Quando il prigioniero deve esser tradotto da un luogo all'altro, il guardiano gli fa la grazia, senza liberarlo dalla forca al collo, di mettersi sulle proprie spalle, l'estremo del trave, tirandosi dietro nel cammino la vittima affidatagli. Come si vede, a questo supplizio che ora sta scomparendo, il reo preferirà le mille volte la catena, che comunemente



FIG. 3ª. — Altro tipo di « mancòr ».

è sopportata più che con rassegnazione, con una certa disinvoltura forse per insensibilità morale, forse anche per la peculiarità della pena, portata dall'atavismo e dalla tradizione. Anzi vi sarebbe da osservare, se l'uso di legare l'accusato all'accusatore non avesse origine dall'antico concetto della schiavitù a cui il reo era sottoposto per riscattarsi dalla colpa, restando a servizio della persona a cui aveva arrecato l'offesa o il danno. Se ben si pensa, i lavori forzati dei condannati alla galera, non sono che un risarcimento alla società offesa dal reato, con un rendimento di lavoro, in istato di schiavitù o prigionia.

Ma a proposito di torture, vale la pena di raccontarne una, che chiameremo *tortura elettrica*, la quale, senza il più lontano intento torquemadesco, ma con comico espediente inquisitorio, fu escogitata dallo stesso Sovrano. Menelik, un giorno, venne informato che uno dei suoi giovani paggi aveva commesso una di quelle marachelle che non doveva andare impunita. Gli fu condotto innanzi il reo, e bonariamente il Negus gli domandò se era vero ciò di cui lo si accusava: quegli energicamente negò, ed allora Menelik senza scomporsi dette ordine che gli fosse portata una macchinetta elettrica ad induzione, di quelle a magnete rotante per mezzo di manovella, d'uso medico assai comune, e disse al paggio: « Tieni questi ben forte con le tue mani » e gli consegnò i due reofori con i manubri d'ottone, che il paggio obbedendo, si affrettò a stringere tra i pugni. Il Negus allora dandosi

con moto sempre più accelerato a girare la manovella: « Confessa il peccato », — replicò — e il paggio: « No, Maestà, non sono stato io » e si contorceva intanto tra le contrazioni muscolari prodottegli dalla corrente. Allora il sovrano, girando ancor più forte: « Ed ora? ». Il poveretto non ne poteva più, ma le dita contratte non potevano abbandonare la diabolica presa, finchè: « Sì, sì, sono stato io, Maestà, io sono il colpevole » confessò. Così finì il giuochetto, con una risata di tutti gli astanti, ed una fustigazione in piena regola al paggio.

Ebbi già in altra occasione a narrare la strana usanza del *lie-bascia*, o cercatore di ladri, usanza, a quanto sembra, importata nell'Etiopia meridionale dalle regioni del Caffa. La vittima di un furto desiderosa di ritrovare il ladro e la refurtiva, ricorre al *lie-bascia*. Questi ha con sè un giovanetto al quale con un certo apparato misterioso e cabalistico, propina una bevanda ipnotica composta di varie polveri diluite nel latte; le stesse polveri successivamente mischiate a tabacco son date a fumare al soggetto, in una pipa ad acqua, di quelle che adoperano comunemente i Galla. Il ragazzo fatta la bevuta e qualche forte boccata di pipa, come un ossesso guizza in piedi dandosi a correre tutto sbuffante, con gli occhi fuori dell'orbita, rifacendo le mosse che avrebbe fatto il ladro, ed in senso inverso il cammino che questi avrebbe fatto per portarsi sul teatro del delitto: il capoccia a stento gli tien dietro reggendolo per un lembo della veste o per una lunga fascia attorcigliata alla vita del fuggente, perchè questi, indemoniato, non conosce ostacoli di siepi spinose, di rocce aguzze, nè pericoli di precipizi, e va dritto come un dardo, dove vuole, finchè verrà a capitare in una casa qualunque, mettendo la mano sul presunto ladro che picchierà di santa ragione, costringendolo così a sottoporsi, per volontà popolare ed acquiescenza dei capi, a tutte le conseguenze dell'accusa: il giovinetto compiuto l'incosciente suo ufficio, cade in un profondo sonno che dura varie ore.

Il mirabolante farmaco è tenuto segreto, ed è monopolizzato da poche famiglie che se lo tramandano, col mestiere, di padre in figlio. Credo che le polveri non siano altro che della *cannabis indica* o *hascish* degli Arabi, della *datura stramonii* od altra simile specie comunissima in Abissinia e forse del *celastrus edulis* o *cat*, importato e coltivato dagli stessi Arabi in alcune regioni etiopiche. Sono innegabili i casi nei quali il vero ladro fu sco-

perto, onde questa forma di magia giudiziaria che cadrebbe essa stessa sotto la pena della lapidazione, comminata nel Capo XLVI del *Fetha Negast* contro i falsi profeti, stregoni ecc., oltre a non essere punita, è invece tacitamente riconosciuta dalle autorità scioane, le quali si valgono del salutare terrore che incute su gli



FIG. 4ª. — Il «liebascia», cercatore di ladri. Ai lati il capoccia e il suo aiutante con la borsa delle polveri. In mezzo il giovinetto prima di essere ipnotizzato.

indigeni, per prevenire i reati di furto. Ed anche a questo proposito si ricamano aneddoti piccanti.

Alcuni ladri si sarebbero messi d'accordo col *liebascia* per sviare la giustizia e far mettere le mani su di un innocente, e un *liebascia*, che vidi detenuto in carcere, era accusato da un suo collega dello stesso reato di cui si era dato a cercare l'autore. Menelik una volta, volendo provare la capacità di un *liebascia*,

gli raccontò che aveva perduto un anello d'oro e che probabilmente gli era stato rubato. Il *liebascia* si dette subito all'opera, con la solita procedura già descritta, e a grande meraviglia di tutti quanti il giovinetto ipnotizzato mise le mani sullo stesso Sovrano, che di fatti si era nascosto l'anello sotto le vesti, pensando forse quella volta di smascherare il trucco, o sfatare una superstizione. L'effetto fu opposto, e la commedia aumentò di prestigio.

D'ordinario l'Abissino ha un senso individuale della giustizia, che potrebbe paragonarsi a quello innato nei fanciulli d'ogni razza che istintivamente percepiscono ogni sottigliezza che attenti a ciò che è considerato come proprio diritto, confacendolo alla morale della propria coscienza.

Ed è così che l'istituto del tribunale è tra le forme più popolari e caratteristiche della vita etiopica, e con esso il rispetto per il giudice e la cosa giudicata: e singolare è la dignità che si arroga il giudice stesso, chiunque esso sia, anche un semplice viandante, allorchè è scelto lì per lì a tener giudizio.

Di fronte ad una procedura giuridica mal condotta si offendono al punto da dimenticare il fatto stesso che l'ha provocata: così un ladro non si derra tanto della pena che gli deve essere inflitta, quanto se essa gli fosse applicata con *vizio di forma*. Nello stesso modo, gli Abissini facilmente si avvedono di un loro torto e ne subiscono rassegnati le conseguenze, ed in contraddittorio rimangono suggestionati dalle più semplici argomentazioni, purchè abbiano il dono della logica stringente. Perchè, giova ripeterlo, e non sarà mai detto abbastanza, ad un fanciullo, ad un selvaggio, o ad un semibarbaro, non v'è cosa che ispiri di più la insofferenza, che l'offesa al senso comune o la manchevole coerenza di contegno di chi si arroga ad essergli *maestro* nella via della civiltà e del progresso.

E gli Abissini sono avvocati per natura, e i più valenti finiscono col farlo per professione: ma bisogna vederli nella scena del tribunale, che è anche uno dei più gustosi giuochi degli stessi adulti, drappeggiarsi nella loro bianca toga di cotonata o *sciamma*... giudice, imputato e avvocati di difesa e d'accusa, e l'oratore, nel calore della causa, ad indice proteso, spingendo al finir d'ogni frase il braccio destro di sopra in giù... con salti ritmici ed eroicomici di tutta la persona, su di una sola gamba e l'altra portata indietro, rovesciare sull'assemblea il largo fiume di parole, che

renderà interminabile per quel giorno il processo, sia che si giuochi o che si faccia sul serio. È frequente è il caso che tra gli astanti si accendano le scommesse, parteggiando ora per uno ora per l'altro degli avversari: si scommette per lo più a denaro, e chi perde, se non paga, è portato innanzi al giudice che lo condannerà certamente a pagare.

La procedura civile e penale, quantunque non esista un codice speciale, ha determinate forme che sono rigorosamente osservate. In materia religiosa, le questioni nelle quali una o tutte e due le parti avversarie sono monaci o preti, secondo quanto prescrive il *Fetha-Negast*, vengono definite innanzi a tribunali ecclesiastici, e per le cause più importanti, davanti allo stesso *Abuna* o Vescovo.

Come si è detto, anche un semplice viandante può essere chiamato a dar giudizio sopra un litigio; il tribunale si fa sulla via, sotto un albero, o presso una capanna; il giudice conciliatore o *dagnà*, udite le parti, dà il suo parere, che nelle questioni più gravi non è esecutivo essendo suo compito di istruire il processo, per poi portarlo innanzi alla autorità del paese, la quale rinnovando il tribunale, chiamerà quale testimone il *dagnà* che fu il giudice istruttore. Qualunque etiope può dunque essere giudice chiamato in causa dai due avversari, i quali debbono presentargli i rispettivi garanti, e a giudizio fatto pagargli un *amolek* (sale moneta = circa 60 centesimi). Il tribunale di prima istanza, è così portato davanti al *Cicca-scium*, o sindaco del distretto o villaggio, che giudica solo nei processi del proprio circolo amministrativo. Se la sentenza non è accettata dalle parti, si fa allora appello al *Malcagna* o Governatore di un gruppo di villaggi. Egli giudica a sua volta solo nei processi che avvengono entro i confini della sua amministrazione: non ha facoltà di mettere in catene o in prigione, che come misura preventiva o provvisoria, o fa dare dei garanti, che si facciano volontariamente responsabili della presenza dei giudicabili, innanzi al tribunale, incorrendo in caso di assenza o di fuga, nella stessa pena che potrebbe aver avuta la persona garantita.

Il giudizio dato dal *malcagnà* è appellabile al governatore della provincia, che generalmente è un gran dignitario feudale, col grado di *degiacc* o *ras*, od altra alta carica dell'impero. Esso giudica o fa giudicare dai suoi giudici in prima istanza gli affari

della propria residenza, e riceve in appello le decisioni dei *mal-cagnà* e qualunque questione d'appello ulteriore.

Il giudizio del governatore di provincia è appellabile agli *Uambar-ras*, rappresentanti giuridici delle rispettive provincie, residenti nella capitale, Addis-Abeba. Gli *uambar-ras* giudicano gli affari che vengono in appello dalle proprie provincie, e in prima istanza le questioni di persone della provincia che rappresentano,



FIG. 5ª. — Venditori di sale moneta sul mercato di Addis Abeba.

e che, avendo dimora nella capitale, volessero esser giudicate dal proprio *uambar-ras*.

Qualunque questione riceve appello presso l'*Afa Negus* (bocca del Re), il quale, in caso di appello alla sentenza d'un *uambar-ras*, chiama al proprio tribunale tutti gli altri *uambar-ras* ed i quattro *Licacunt* (i saggi del paese, e i conoscitori del *Fetha-Negast*). Anche la sentenza di questo Tribunale è appellabile.

L'appello deve allora essere presentato al *cellod* (tribunale) dell'Imperatore, e l'imputato, udita la requisitoria, può dire: *Io faccio appello al «Fetha-Negast»*; a questa domanda il *Fetha-Negast* è immediatamente consultato e se la sentenza fu elaborata secondo il testo della legge, viene senz'altro eseguita.

In materia criminale, tutti i reati di cui la pena è un'ammenda, possono essere giudicati dai giudici suenumerati. I reati punibili di pena corporale e detenzione entrano nella competenza del giu-

dice istruttore o dell'ufficiale di polizia. L'*Afu-Negus* può giudicare direttamente dei furti, e può applicare la pena della fustigazione.

Per i reati punibili di pene corporali, di detenzione e di pena capitale, il Negus (Re o Imperatore) è richiesto a giudicare; e qualche volta anche certi Ras investiti di questo diritto dal Sovrano.

La pena capitale è applicata con l'impiccagione, ad un albero del mercato in uno dei giorni di maggior affluenza, con una corda a nodo scorsoio, senza il pietoso espediente della passata di sego ad assicurare un istantaneo supplizio; chè anzi talvolta, per imperizia del boia, la macabra scena è abbreviata dagli stessi parenti del condannato con una fucilata, il vero colpo di grazia! Altre volte, per la pena del taglione, il condannato è obbligato a far la stessa fine, se è un assassino, della sua vittima. Ed allora è consegnato ai parenti della vittima stessa, i quali, o accetteranno il prezzo del sangue, o lo uccideranno con gli stessi mezzi adoperati per compiere il reato, vale a dire lo fucileranno, lo sciaboleranno, lo martirizzeranno, a seconda del caso. Scene barbare e raccapriccianti, che non è gentile descrivere, nè per chi narra, nè per chi legge.

Il prezzo del sangue, quando è accettato, è in denaro. Talvolta si concede al condannato, se è povero, di radunarlo con l'elemosina, e non vi è abissino, che richiestone, si rifiuti di farla nei limiti delle sue risorse.

La tariffa, per dirla in termine commerciale, di questo commercio penale, è di 80 talleri di Maria Teresa alla famiglia, altrettanti al Governo e 20 per le spese del giudizio. Il prezzo è calcolato a peso di *okiet*, misura etiopica equivalente a 28 grammi, che è appunto il peso del tallero.

Non sono rari gli omicidi per avvelenamento, e i ferimenti in rissa: e in questi ultimi tempi aumentarono i furti nei centri più popolosi, di notte, e organizzati da vere associazioni criminali, che forse per l'Abissinia sono una novità del genere. Pertanto le pene sono severissime, rapide ed esemplari, con un crescendo che va dalla fustigazione a sangue (dai venti ai cento colpi di lungo scudiscio), al taglio di una mano per i recidivi, e continuando la recidività, al taglio d'un piede, e ancora a quello

dell'altra mano. Così accadde ultimamente ad una sciangalla, schiava di un capo abissino.

Anche queste mutilazioni si fanno nei giorni di mercato, innanzi alla folla. Poco tempo fa fu eseguita ad un ladro guraghe, al quale si era ingiunto di partire da Addis Abeba per il proprio paese: il reo avendo recisamente dichiarato di non voler obbedire, fu sottoposto alla ben più grave pena dell'amputazione.



FIG. 6ª. — Addis Abeba, L'albero della giustizia ed il macabro frutto penzolante dai suoi rami.

Nel luglio del 1907, scoperti dodici ladri che facevan parte d'una larga associazione di malfattori, fu loro inflitta la pena del marchio al ferro rovente e con disegno di croce, di cui la linea trasversa da un zigomo all'altro passava sulla fronte, e la verticale l'intersecava dalla radice dei capelli alla radice del naso. Ne vidi uno poco tempo fa, così segnato, che mascherava la gogna con una fascia bianca di mussola avvolta attorno al capo. Pochi mesi

or sono fu trovato un uomo ucciso sulla via, di buon mattino, con una ferita d'arma da fuoco al capo. Sul fronte avea il marchio d'infamia, d'antica data: evidentemente era un ladro recidivo che nella notte, sorpreso dai guardiani, aveva ricevuto il fatto suo. Questa pena del marchio al ferro rovente, contemplata dal *Fetha-Negast*, non sarebbe applicabile, secondo il cap. XLIX, che ai *ladri di cose sacre in chiesa*.

In seguito al ripetersi dei furti cittadini, Menelik aveva fatto gridare un bando sulla piazza del mercato (3 agosto 1907) che



FIG. 7^a. — Addis Abeba. Il mercato.

suonava presso a poco così: « D'ora in poi, saranno segnati con « marchio in croce al ferro rovente tutti i ladri recidivi, e se sarà « colto uno di questi recidivo ancora, sarà relegato in schiavitù, « sotto la custodia della vittima stessa del furto ». Non saprei se alcuno dei derubati abbia fatto buon viso a questa grida che lo avrebbe costretto a tenersi, per quanto schiavo, un ladro domestico.

La lapidazione comminata dal *Fetha-Negast* ai falsi profeti, ai bestemmiatori e ai maghi, agli stregoni ed idolatri, fu eccezionalmente applicata tre anni fa ad un mattoide imputato di anarchismo ed eresia: infatti egli si era dato a predicare per le vie e sulla piazza del mercato l'uguaglianza assoluta di tutti gli

uomini, eccitando a disprezzare le *fandonie* dei preti sull'esistenza di Dio, e sull'obbedienza al Negus. Diceva, gli uomini son figli tutti della terra — pertanto l'analfabeta apostolo non poteva dirsi uno studioso di Darwin, di Lamarck o di Ernesto Haeckel — egli solo, se gli si fosse dato ascolto, avrebbe indicato al suo prossimo la via sicura della felicità!

In un paese come l'Etiopia queste cose non si possono lasciar dire: fu sorpreso in flagrante delitto d'eccitamento a ribellione



FIG. 8ª. — Sul mercato di Addis Abeba.

contro lo Stato e la Chiesa, fu incatenato e portato in giudizio innanzi all'Abuna e al Negus. Si consultò il *Fetha-Negast* e lo si condannò alla lapidazione. Il reo (19 giugno 1907) fu condotto sulla piazza del mercato presso un alto mucchio di grosse pietre, fu esposto al pubblico affollato: fu letta la sentenza, ed ognuno dei presenti fu costretto in nome del Negus a partecipare alla esecuzione della pena, lanciando sul malcapitato una pietra di quel mucchio che veniva in breve a trasportarsi a pochi passi qual novella vivente sepolitura.

In questi ultimi tempi però nell'amministrazione della giustizia,

comincia a far capolino un progresso d'istruttoria: quello dell'opera peritale. Infatti in più di un caso fui interpellato dall'autorità



FIG. 9ª — I clienti quotidiani dell'ambulanza della R. Legazione d'Italia in Addis Abeba.



FIG. 10ª. — Il « cellod » o tribunale del mercato in Addis Abeba.

etiopica sulla gravità delle lesioni personali in individui che si erano presentati all'Ambulanza Italiana da me diretta. Questi casi sono già stati da me segnalati nell'*Archivio di Psichiatria* di Torino, ed uno di ginecologia forense nella *Ginecologia Moderna* del Bossi di Genova. Non mancò neppure un'adunanza, a guisa di collegio peritale, dei medici di Addis-Abeba, per trattare di un presunto avvelenamento, che per la notorietà della persona

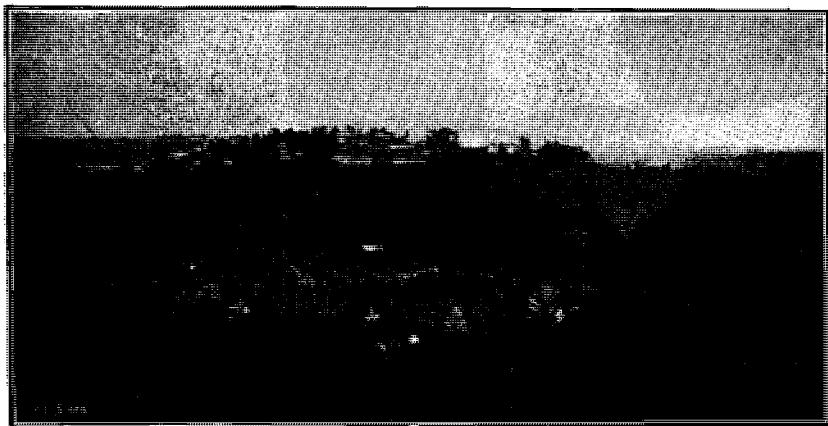


FIG. 11^a. — Il « ghebi » imperiale di Addis Abeba.

che avrebbe dovuto esserne la vittima, fece oggetto di corrispondenza sui fogli europei.

Meritano speciale menzione le sedi ove si amministra la giustizia a seconda dei vari gradi sopra descritti.

Nella piazza del mercato, dove facilmente si accendono le contestazioni tra i mercanti, e le liti, siedono in permanenza due *cellod* o tribunali, in una rozza capanna con uno dei lati maggiori aperti, ove i giudici gravemente togati ed armati di una lunga pertica, disbrigano le questioni che vengono loro portate dai queruli litiganti: le cose spesse volte tiran troppo per le lunghe ed allora dove non riuscì la mano della giustizia, arriva dove vuole sui contendenti, la pertica del magistrato. Dei due *cellod*, uno è del *dagnà*, e l'altro è del *melcagnà* di cui il lettore ormai conòsce le attribuzioni e di cui diamo la fotografia.

Nel *ghebi* o reggia, il vero borgo feudale in cui si accentrano tutte le amministrazioni dello Stato, ha sede anche il Tribunale

dell'*Afa-Negus* e quello dell'Imperatore, presso il quale i processi di supremo appello si discutono il mercoledì e il venerdì d'ogni settimana.

Per cortese concessione di Ras Tessamma, uno dei tre triumviri reggenti dell'Impero, e tutore dell'Erede al trono Ligg Eiasus,

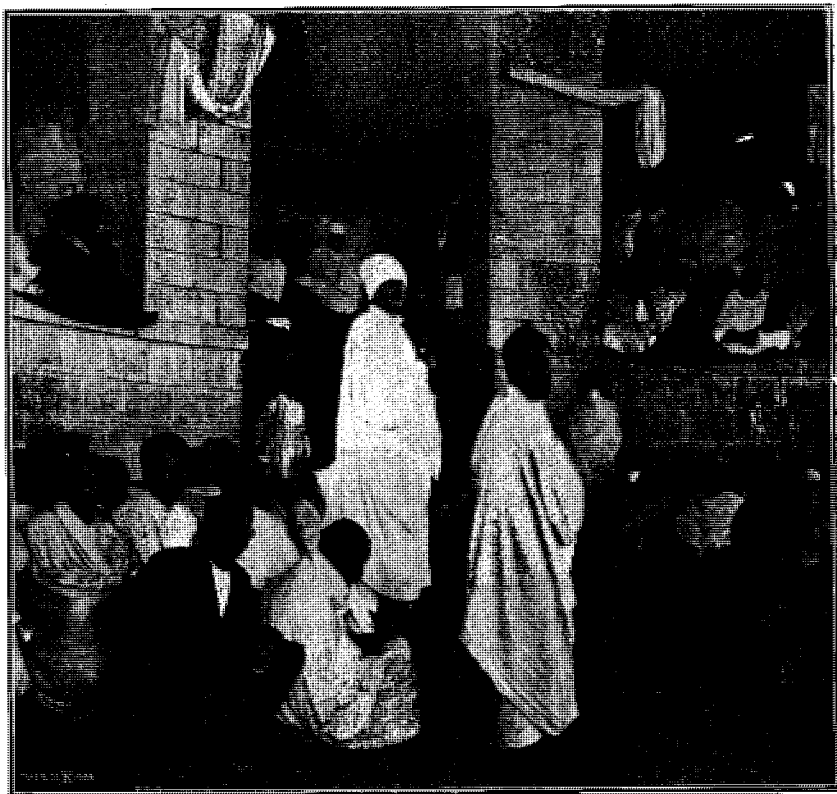


FIG. 12^a — La corte suprema di giustizia al «*ghebè*» o Tribunale dell'imperatore, presieduto dall'erede al trono, Ligg Eiasus, assistito dal tutore Ras Tessamma, che gli è a destra.

potrei fotografare la Suprema Corte di Giustizia presieduta dallo stesso Erede al trono (per l'assenza di Menelik malato), assistito dai grandi dignitari dell'Impero, dall'*Afa-Negus* e dagli *Uambaras*. La scena è quant'altre mai solenne e pittoresca, nè lo scenografo di una rappresentazione a soggetto storico potrebbe meglio ricostruirla, dandole quell'indefinibile sapore arcaico, tra il biblico patriarcale ed il grandioso romanesimo ch'essa ha.

L'*auditorium* è formato da una triplice navata semicircolare, protetta da un'ampia tettoia sorretta da colonne di legno, con tre arcate di pietra nelle quali, come dai palchi di un anfiteatro, si affacciano i dignitari con in mezzo il Sovrano. Ai piedi dell'alto zoccolo delle arcate, siedono su larghi tappeti d'Oriente, l'*Afa-Negus* in mezzo alla sua corte di Giustizia. Ai lati assiste il pubblico tenuto da una barriera di legno e ancor più dai flagelli di giunco delle guardie, a rispettare lo spazio centrale riservato alle parti in causa, ai testimoni degli accusati e agli avvocati, rappeggiati in bianche toghe, linde per l'occasione, e con contegno grave e pose tribunizie, non meno di circostanza. All'infuori della tettoia, accoccolati sull'erba del prato, se ne stanno in largo stuolo gli *asseregnocc*, i detenuti, in attesa del turno del proprio processo.

Telegrafo, strade rotabili, carrozze automobili, macchine stradali, alberghi, palazzi per banche e per le legazioni, case private e magazzini in muratura, scuola governativa e Ministeri, minaccia prossima di ferrovie e di progetti di Parlamento, una zecca che non funziona, un ospedale, forse l'areoplano ed una immigrazione crescente d'Europei d'ogni foggia e per tutti i gusti, ecco la gragnuola importuna che il grande nubifragio del 1896 ha scatenato sui poveri Etiopi. Li ha accecati, disorientati, senza però mutarli: non vi è riuscito neppure lo spirito innovatore di Menelik, ormai morente, ma l'evoluzione benchè lenta non è privilegio di alcun popolo, come non ne è privilegio, benchè triste, la morte. Perciò i pronostici lasciamoli da parte, e per il pericolo che ci demoliscano la fisionomia attuale così singolare e interessante di questa civiltà storica fossilizzata, di cui uno dei tratti più vivaci e caratteristici è la giustizia, fissiamola e mettiamola in archivio.